

	CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI STUDIO	
	OSSERVAZIONALE/SPERIMENTALE (si prega di mantenere la tipologia di	
	studio applicabile)	
	Titolo “ Studio di Periostina e delle sue varianti nel microambiente tumorale	
	del tumore del pancreas “	
	<ul style="list-style-type: none"> Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell’Adulto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con sede legale in Modena Via Del Pozzo n. 71, Cod. Fiscale e P. Iva: n. 00427620364 (d’ora innanzi denominato/a semplicemente “Promotore”) nella persona del Legale Rappresentante o suo delegato, Dr....., da una parte 	
	e	
	<ul style="list-style-type: none"> L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Via del Pozzo 71, 41124 Modena, Cod. Fiscale e P. Iva: 02241740360 (d’ora innanzi denominato semplicemente come “Centro Partecipante”) rappresentata dal Direttore Sostituto del Servizio Formazione Ricerca e Innovazione, dott.ssa Elisa Muzzioli, come da delibera 158/2015, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dall’altra 	
	di seguito singolarmente/collettivamente anche “la parte”/“le parti”	
	PREMESSO CHE:	
	1. Il Promotore intende condurre lo studio osservazionale dal titolo: “Studio di Periostina e delle sue varianti nel microambiente tumorale del tumore del pancreas” (qui di seguito identificato come “lo studio”);	
	2. Lo Sperimentatore coordinatore è il Dr. Andrea Spallanzani, Dirigente	
	Pagina n. 1 di 8 Versione dicembre 2018	

	Medico della S.S.D. DH Oncologico;	
	3. Il Centro coordinatore è la S.S.D. DH Oncologico dell'Azienda	
	Ospedaliero-Universitaria di Modena;	
	4. Il Dr. Andrea Sppallanzani, della S.S.D. DH Oncologico dell'Azienda	
	Ospedaliero-Universitaria di Modena, Centro partecipante ha dichiarato la	
	propria disponibilità a svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di	
	buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di	
	monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa	
	vigente;	
	5. Il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per	
	condurre lo studio in questione presso la S.S.D. DH Oncologico dell'Azienda	
	Ospedaliero-Universitaria di Modena;	
	6. Lo studio potrà iniziare successivamente all'emanazione del parere	
	favorevole del Comitato Etico AVEN nonché al rilascio di espresso nullaosta	
	aziendale del Direttore Generale del Centro Partecipante, ai sensi dell'art. 7	
	della L.R. n. 9/2017.	
	7. Lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi	
	osservazionali/sperimentali <i>(si prega di mantenere la tipologia di studio</i>	
	<i>applicabile)</i> ;	
	8. Lo studio è condotto, per quanto applicabile, non a fini industriali, o,	
	comunque, senza scopo di lucro coerentemente con quanto previsto nel DM	
	del 30 novembre 2021 "Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione	
	degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi	
	osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di	
	sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell'art. 1,	
	Pagina n. 2 di 8 Versione dicembre 2018	

	comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52”;	
	9. il Promotore ha stipulato con la società un agreement per il	
	finanziamento parziale dei costi della sperimentazione. <i>(da compilare se</i>	
	<i>applicabile)</i>	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse sono parte integrante del contratto;	
	Art. 2 - Oggetto	
	Il Promotore affida alla S.S.D. DH Oncologico dell’Azienda Ospedaliero-	
	Universitaria di Modena del Centro partecipante l’esecuzione dello studio secondo	
	quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato Etico;	
	Art. 3 - Responsabile	
	Il Promotore identifica nel Dr. Andrea Spallanzani, Dirigente medico della S.S.D. DH	
	Oncologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, lo sperimentatore	
	responsabile dello studio presso il Centro partecipante .	
	Art. 4 - Durata	
	La partecipazione del Centro partecipante avrà inizio dalla data dell’ottenimento	
	delle autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine dello studio.	
	Art. 5 - Fornitura materiale	
	Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale	
	necessario per la raccolta dei dati previsti nello studio.	
	Art. 6 - Contributo scientifico	
	Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro partecipante nelle	
	Pagina n. 3 di 8 Versione dicembre 2018	

sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in
maniera proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di
studio.

Art. 7 - Risultati

Il **Promotore** garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun
uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della
comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o
internazionale.

Art. 8 - Consenso informato

Lo **Sperimentatore principale** si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello
studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016.

A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in
conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in
conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Art. 9 - Protezione dei dati personali dei pazienti

Con riferimento al trattamento dati personali e relativi alla salute dei pazienti, le parti
prendono atto dei contenuti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016, del D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018
n. 101 e delle indicazioni del Garante Privacy. Resta pertanto inteso che ciascuno
per gli ambiti di propria competenza:

a) Titolare del trattamento dei suddetti sarà il **Centro partecipante**, che compirà
ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore, nominato
Delegato del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione

	dei dati personali n. 679/2016 e al D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs.	
	10/08/2018 n. 101;	
	b) parimenti, Titolare del trattamento sarà il Promotore , nell'ambito dei	
	trattamenti che allo stesso competono.	
	Entrambe le parti si impegnano a rispettare le finalità dello studio e ad osservare	
	quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.	
	679/2016, dal D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018 n. 101 e si	
	danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di sicurezza.	
	Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione	
	adeguata, il Promotore si impegna ad adottare adeguate garanzie per la tutela dei	
	dati personali e relativi alla salute dei pazienti.	
	Art. 10 – Protocollo ed emendamenti	
	Lo Sperimentatore principale garantisce l'osservanza del protocollo di studio	
	approvato dal Comitato Etico e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed	
	approvati dal Comitato Etico medesimo.	
	Art. 11 – Obblighi dello Sperimentatore principale	
	Il Centro partecipante si impegna, per il tramite dello Sperimentatore principale :	
	▪ a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in formato	
	cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce	
	espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;	
	▪ a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche	
	ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare	
	l'attendibilità dei dati;	
	▪ a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un	
	luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso.	
	<i>Pagina n. 5 di 8 Versione dicembre 2018</i>	

Art. 12 - Monitoraggio

Il **Centro partecipante** garantisce l'accesso a personale del **Promotore** o di Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - Ispezioni

Il **Centro partecipante** garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Norma di rinvio

Lo **Sperimentatore** si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali/sperimentali (*si prega di mantenere la tipologia di studio applicabile*);

Art. 15 – Proprietà dei dati

Il **Promotore** ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo studio.

Art. 16 – Garanzie di pubblicazione

Il **Promotore** ai sensi dell'art.5 comma 2 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 8 Febbraio 2013, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il **Centro partecipante**, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico.

Art. 17 - Disciplina anticorruzione

Nell'esecuzione dello studio, le parti devono astenersi dal porre in essere condotte

	illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in	
	contrasto con la normativa anti corruzione ad esse applicabile.	
	Il Promotore e il Centro Partecipante si impegnano, quindi, al rispetto di quanto	
	prescritto dalla Legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. La violazione di quanto	
	previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando pregiudicato il rapporto di	
	fiducia tra le parti.	
	Art. 18 - Controversie	
	Il presente contratto è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie	
	derivanti dal contratto, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione	
	amichevole, il Foro competente è quello di Modena.	
	Art. 19 - Risoluzione	
	Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e	
	quindi l'interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del	
	Centro partecipante , dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto,	
	nonché di quelli contenuti nel protocollo. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella	
	conduzione dello studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua	
	discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il Centro	
	partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel	
	suddetto termine, il contratto dovrà considerarsi risolto.	
	Art. 20 - Recesso	
	Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso	
	scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo	
	decida, il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento	
	del recesso e il Centro partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i	
	Pagina n. 7 di 8 Versione dicembre 2018	

dati divenuti disponibili fino alla data del recesso.

Art. 21 - Oneri Fiscali

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Promotore (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di del, Prot. n.);

Il presente contratto/convenzione è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per il Promotore

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Per il Centro partecipante

Il Direttore Sostituto del Servizio Formazione Ricerca e Innovazione

Dott.ssa Elisa Muzziolii